

Schema di convenzione Comune di CANTALUPO IN SABINA - CAF

**OGGETTO: CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in

tra

- il Comune di Cantalupo in Sabina con sede legale in Cantalupo in Sabina (RI) Viale Verdi n° 6 - 02040- CF 00109550574 , a firma del Responsabile dell'area Amministrativa il quale interviene al presente atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del comune di Cantalupo in Sabina nella sua qualità di funzionario incaricato del Comune, autorizzata ai sensi degli art. 107 e 109 del D. lgs. N° 267/2000e del Decreto del Sindaco del Comune di Cantalupo in Sabina

e

- il CAF \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ iscrizione all'albo n° \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ - cap \_\_\_\_\_ - Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in seguito denominato semplicemente CAF,  
rappresentato in persona del legale rappresentante

**PREMESSO CHE:**

- il DPCM art. 3 comma 2 del 18.05.2001 ed il D.M. n. 452 del 21.12.2000 art.18 comma 4 danno la possibilità di stipulare apposite Convenzioni con i centri di assistenza fiscale per l'espletamento degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali di cui all'art. 65 L. 448/98 ed art. 74 del D.Lgs. del 26 marzo 2001 n. 151;
- il Protocollo di Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF stabilisce che i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di "bonus elettrico" e di "bonus gas" di cui al Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e al D.L. n. 185/2008;
- l'art. 4 comma 2 del "Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati

(TIBSI)", approvato con la delibera 227/208/R/IDR dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), prevede che la richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas;

- ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo del D.P.C.M. del 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2019 avente ad oggetto "Assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare, gestione Bonus energia elettrica, bonus gas e bonus idrico- Convenzione con i Patronati - Determinazioni";

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore n. 13 del 18/01/2019, recante "Approvazione avviso pubblico finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse alla stipula di apposite convenzioni, da parte dei Centri di Assistenza

Fiscale , per lo svolgimento delle funzioni relative all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare di cui ai artt. 65 e 66 della L. n. 448/98 e all'accesso ai Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e bonus idrico sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del D. M. 28 dicembre 2007".

**Ritenuto** opportuno stipulare apposita convenzione con il CAF sopracitato per l'espletamento delle attività che lo stesso svolge in forza della convenzione sottoscritta dallo stesso CAF con l'INPS;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **(Servizio assegno di maternità e per i nuclei familiari)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- l'acquisizione delle istanze dei cittadini richiedenti il contributo, purché presentate nei termini di legge, cioè entro sei mesi dalla nascita del bambino relativamente alle pratiche di assegno di maternità, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quelle per le quali viene richiesto il contributo per le pratiche di assegno per il nucleo familiare;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- il controllo della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché l'acquisizione della fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata;
- la protocollazione delle pratiche elaborate per l'autorizzazione alla concessione dei benefici spettanti;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso istituto, delle suddette domande protocollate;
- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea o informatica, a disposizione del

Comune, per la durata di due anni.

## **Art. 2**

### **(Servizio bonus tariffa sociale)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile su sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it);
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus sociale elettrico/gas (disagio economico) sono conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus sociale elettrico/gas (disagio fisico) sono conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche

I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus sociale idrico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

## **Art. 3**

### **(Obblighi del Comune)**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione attraverso pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale;
- informare l'utenza relativamente agli orari di apertura e alla sede dei sportelli dei CAF convenzionati ad effettuare il servizio.

#### **Art. 4**

##### **(Dati organizzativi ed identificativi del CAF)**

Il CAF deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- indicazioni delle eventuali strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività.

Il CAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi , con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza.

#### **Art. 5**

##### **(Compensi)**

Per l'espletamento delle attività, oggetto della presente convenzione, non sono previsti compensi da parte del Comune di Cantalupo in Sabina . La convenzione, pertanto, è da intendersi a titolo gratuito.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa.

Il Comune potrà richiedere al CAF, previo accordo, altri servizi a titolo gratuito per il disbrigo di pratiche atte ad agevolare i cittadini di Cantalupo in Sabina per l'erogazione di altri benefici e/o vantaggi economici.

#### **Art. 6**

##### **(Durata della convenzione)**

La presente convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione, sussistendone le condizioni normative, ha la durata di tre anni e si intende rinnovata, salvo disdetta delle parti, qualora ritenuta incongrua da uno dei soggetti firmatari.

#### **Art. 7**

##### **(Verifiche delle attività)**

Il Comune di Cantalupo in Sabina si riserva la facoltà di effettuare verifiche e

controlli sulle attività svolte dal CAF nell'ambito della presente convenzione.

Il Comune di Cantalupo in Sabina , in caso di accertata inadempienza di precisi impegni connessi alla presente convenzione da parte del CAF, ha la facoltà di sospendere gli effetti della convenzione fino all'avvenuta definizione delle cause ad essa connesse.

È possibile il recesso anticipato da parte di entrambe le parti da unificarsi a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di almeno un mese. Il mancato rispetto del termine per il preavviso comporta la penale pari a euro 500,00.

#### **Art. 8**

##### **(Ulteriori servizi)**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono quelle indicate all'art. 1.

Qualora l'amministrazione Comunale ritenesse ampliare la tipologia dei servizi amministrativi volti all'erogazione di altre prestazioni sociali agevolate, si impegna a darne tempestiva comunicazione al CAF convenzionato.

#### **Art. 9**

##### **(Responsabilità dati)**

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS e sulla piattaforma SGATE resta ad esclusivo carico del CAF sollevando il Comune di Cantalupo in Sabina da responsabilità civile per danno verso terzi nel caso di errori ed omissione nell'espletamento dei servizi.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega e revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile.

#### **Art. 10**

##### **(Rescissione della convenzione)**

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione. Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopracitato e l'INPS.

#### **Art. 11**

**(Responsabilità e trattamento dei dati personali dell'utente)**

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui alla presente convenzione ed è responsabile del trattamento e dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 12**

**(Copertura assicurativa)**

Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Di tale polizza viene consegnata al Comune copia.

**Art. 13**

**(Controversie)**

Per tutte le controversie tra l'Amministrazione competente e l'appaltatore sarà competente il Foro nella cui circoscrizione è compreso il Comune di Cantalupo in Sabina .

**Art. 14**

**(Allegati)**

Forma parte integrante della presente Convenzione la seguente documentazione:

- copia atto costitutivo;
- copia polizza assicurativa;
- autocertificazione di idoneità morale;
- eventuale delega alla convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_